

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
 Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
 tel. · fax 0321.824.230
 tel. 0321.829.903

UFFICIO PAGHE

CIRCOLARE DEL 06/12/2012

In questa circolare, dato il susseguirsi di normative e interventi sul lavoro, tralascieremo volentieri il ramo previdenza e ci concentreremo sul lavoro.

- **Al 21/12/2011 è stato siglato l'ACCORDO STATO REGIONI** sulla formazione dei lavoratori. L'accordo ci parla di una formazione di base di 4 ore + 4/8/12 ore di formazione specifica in funzione del rischio del settore di appartenenza e valutazione del rischio aziendale. I neoassunti o già assunti saranno esonerati solo se in possesso di documentazione dell'avvenuta formazione e andranno aggiornati entro 5 anni dalla conclusione del corso. Abbiamo un regime transitorio che prevede di effettuare o completare la formazione purchè l'iscrizione sia documentata e vanno conclusi entro il 26/01/2013.

- **La RIFORMA SUL LAVORO** è intervenuta pesantemente sul rapporto di lavoro a termine. Gli intervalli previsti tra un contratto e il successivo, tra le stesse parti, è stato sensibilmente allungato, portando da dieci a sessanta giorni, se il contratto precedente aveva durata inferiore a sei mesi e da venti a novanta giorni, per contratti di durata superiore a sei mesi.

La normativa sul contratto a termine segue però un doppio binario: la legge fissa una griglia minima di regole che si applicano al rapporto, ma la contrattazione collettiva ha la facoltà di integrare e modificare questa disciplina di base. Per il settore TURISMO e per gli STUDI PROFESSIONALI, rispettivamente in data 21 novembre e in data 28 novembre, sono stati siglati degli accordi che riducono gli intervalli di tempo per la successione dei contratti a termine, in 20 giorni dalla data di scadenza per i contratti fino a sei mesi e 30 giorni per il contratto di durata superiore ai sei mesi.

Il rapporto di lavoro può continuare, oltre la scadenza inizialmente fissata, per ulteriori 30 giorni, se di durata inferiore ai sei mesi, o di 50 giorni se superiore ai sei mesi, previa comunicazione "dell'allungamento" al Centro per l'impiego. Al lavoratore spetta una maggiorazione retributiva del 20% per i primi dieci giorni e del 40% per i giorni successivi.

- **La durata massima dei rapporti a termine** è fissata in trentasei mesi, superato questo tetto è possibile per l'impresa reimpiegare lo stesso lavoratore facendo ricorso alla somministrazione.

- **Sempre per i contratti a termine**, un decreto legge in esame dovrebbe cambiare i criteri di calcolo della soglia di 15 dipendenti prevista per l'applicazione dello Statuto dei Lavoratori. Si chiarisce che dovranno basarsi sul numero medio ponderato mensile dei lavoratori, a tempo determinato e indeterminato, in forza negli ultimi due anni di attività, tenendo conto dell'effettiva durata dei rapporti

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15 tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28 tel. · fax 0321.824.230
28073 FARA NOVARESE via Battisti 9 tel. 0321.829.903

di lavoro. Per i “terministi”, il computo andrà effettuato in proporzione all’orario effettivamente svolto, rapportato a tempo pieno.

- L’art. 4 della legge 92/2012 ha introdotto dei vincoli per poter fruire in via generale degli incentivi alle assunzioni.

Questi precetti valgono per tutte le tipologie di incentivi, comprese ovviamente quelle maggiormente utilizzate, introdotte dalle leggi 223/91 e 407/90 (assunzioni di disoccupati o cassintegrati, in mobilità). La parola chiave è diritto di precedenza: si tratta del diritto del lavoratore ad avere la precedenza su eventuali riassunzioni operate dal datore di lavoro presso il quale era impiegato. Parliamo di rapporti a tempo determinato per un periodo superiore a sei mesi, delle attività stagionali, della riduzione di personale, della mobilità e del trasferimento di azienda. Il mancato rispetto del diritto di precedenza può annullare i benefici previsti per le assunzioni.

Ghemme-Carpignano Sesia-Fara Novarese, 6 dicembre 2012